

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6873 in data 18-11-2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI ESITI DEI MONITORAGGI DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DEL PERCOLATO NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DI BRISSOGNE DI CUI AL P.D. N. 888/2021, DEFINIZIONE DEI LIMITI ALLO SCARICO E RELATIVI MONITORAGGI.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, inerente le modifiche degli impianti o le variazioni del gestore;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 recante "Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018 con il quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per un periodo di 17 anni, all'associazione temporanea di imprese costituita tra le società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria –

F.LLI RONC S.R.L., con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE);

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12 dicembre 2018 concernente la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006" per il trasferimento di titolarità a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle seguenti Società: REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4030 in data 10 luglio 2019 recante "valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, ai sensi della L.R. 12/2009, e approvazione della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO S.p.A. con P.D. n. 5661/2013, e volturata con P.D. n. 7243/2018 ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006" di titolarità del R.T.I. costituito dalle società REA DALMINE S.p.a., F.lli RONC S.r.l. e CESARO MAC.IMPORT S.r.l.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6032 in data 15 ottobre 2019 concernente l'accettazione della modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20/12/2013, concernente il cambio di ragione sociale dal RTI costituito da REA DALMINE S.p.A., F.LLI RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l. alla Società ENVAL s.r.l., C.F. e P.I. 01244520076, con sede nel Comune di Aosta, Regione Borgnalle, 10;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 888 del 21 febbraio 2019 concernente l'approvazione della modifica non sostanziale per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento del percolato di discarica a servizio del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Brissogne, con particolare riferimento al punto 12) ove si prevede, tra il resto, che "al fine di valutarne il limite di concentrazione allo scarico, si farà riferimento agli esiti delle indagini previste ai punti precedenti. Per quanto riguarda i parametri derogabili, i valori limite per lo scarico in fognatura sopra richiamati saranno presi a solo riferimento di confronto per la valutazione dell'entità dell'eventuale deroga da prevedere. Tale deroga dovrà essere valutata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della legge regionale n. 88/1991 e sarà determinata mediante apposito provvedimento", oltre a prevedere la definizione del volume massimo scaricabile annualmente in fognatura;
- richiamati gli atti e pareri successivi all'approvazione del P.D. n. 888/2019, così articolati:
 - con nota in data 19 settembre 2019, ns. prot. n. 7417 in data 20 settembre 2019, Valeco comunicava il completamento dell'impianto in oggetto, segnalava quale data di messa in esercizio il 23 settembre 2019, e suggeriva di individuare quale punto di campionamento la vasca di rilancio del percolato pretrattato presente in prossimità dell'impianto stesso;
 - con nota prot. n. 7648 in data 30 settembre 2019, la scrivente Struttura comunicava al gestore, tra il resto, quanto segue: "Facendo seguito alla nota del Gestore prot. n. 1408/19 si rammenta che, in base a quanto previsto al punto 14 del P.D. 888/2019, occorre verificare con l'autorità di controllo l'idoneità del punto di campionamento dell'impianto, pertanto, è necessario che il Gestore concordi un sopralluogo nel sito con l'Autorità

indicata fornendo comunicazione degli esiti dello stesso.[...] Si rammenta che in caso di sopraggiunti problemi nel rispetto delle tempistiche o delle determinazioni analitiche occorre avvisare tempestivamente l'Amministrazione scrivente al fine di concordare le eventuali misure compensative”;

- con nota 8519 in data 30 ottobre 2019, la scrivente Struttura comunicava al gestore quanto segue: “Facendo seguito al verbale di rilievo ispettivo effettuato in data 3 ottobre 2019 dal Corpo Forestale della Valle d’Aosta e pervenuto alla scrivente Struttura con nota prot. n. 7035 in data 24 ottobre 2019, ns. prot. n. 8387, si ribadisce la prescrizione che, in fase di campionamento, venga attivato e mantenuto tale per l’intera durata il miscelatore presente all’interno della vasca. Si richiede che tale condizione di funzionamento dell’impianto sia riportata nel certificato di prelievo e analisi rilasciato dall’azienda incaricata degli autocontrolli”;
- con nota prot. n. 49 in data 13 gennaio 2020, ns. prot. n. 249 in data 14 gennaio 2020, Valeco provvedeva alla trasmissione della relazione trimestrale delle indagini analitiche effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2019;
- con nota prot. n. 256 in data 12 marzo 2020, ns. prot. n. 2069, Valeco trasmetteva la documentazione relativa all’impianto;
- con nota prot. n. 309 in data 9 aprile 2020, ns. prot. n. 2750, Valeco provvedeva alla trasmissione della relazione trimestrale delle indagini analitiche effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2020;
- con nota prot. n. 459 in data 7 luglio 2020, ns. prot. n. 4654, Valeco trasmetteva un documento di richiesta di equivalenza delle metodiche impiegate per il monitoraggio dello scarico dell’impianto;
- in merito alla sopracitata richiesta, la scrivente Struttura richiedeva il parere tecnico di ARPA con nota prot. n. 4751 in data 9 luglio 2020 e con successiva nota prot. n. 5705 in data 24 agosto 2020;
- con nota prot. n. 501 in data 4 agosto 2020, ns. prot. n. 5281, Valeco provvedeva alla trasmissione della relazione trimestrale delle indagini analitiche effettuate nel trimestre aprile-giugno 2020;
- ARPA esprimeva il parere di competenza con nota prot. n. 9937 in data 26 agosto 2020, ns. prot. n. 5753, in cui venivano richiesti ulteriori approfondimenti al gestore dell’impianto richiedendo di effettuare una campagna di almeno n. 3 misure in parallelo delle acque reflue in uscita dall’impianto in questione adottando per ognuno dei parametri di interesse sia il metodo previsto dall’AIA, sia il metodo adottato dal laboratorio LabAnalysis per le misure condotte.
- Rilevato che la precedente nota di ARPA veniva trasmessa al gestore dalla scrivente Struttura con nota prot. n. 5823 in data 31 agosto 2020, rilevando che le conclusioni dovevano essere osservate dalla Azienda, al fine di valutare i dati di monitoraggio richiesti dal P.D. n. 888/2019, che doveva altresì comunicare i tempi per l’adempimento di quanto richiesto;
- con nota prot. n. 612 in data 23 settembre 2020, ns. prot. n. 6352 in data 25 settembre 2020, Valeco comunicava che intendeva procedere a quanto richiesto da ARPA, precisando che sarebbe stata effettuata non prima di fine ottobre 2020;
- con nota prot. n. 6407 in data 29 settembre 2020, la scrivente Struttura concordava con la proposta di Valeco di procedere alla campagna in oggetto, nei minori tempi possibili e rimaneva, pertanto, in attesa di conoscere la data di inizio della campagna di campionamento del refluo da sottoporre alle determinazioni analitiche in parallelo;
- con nota prot. n. 627 in data 6 ottobre 2020, ns. prot. n. 6593, Valeco comunicava l’inizio della campagna di n. 3 misure in parallelo in data 3 novembre 2020;

- con nota prot n. 705 in data 23 novembre 2020, ns. prot. n. 7794, Valeco provvedeva alla trasmissione della relazione trimestrale delle indagini analitiche effettuate nel trimestre luglio-settembre 2020 e della relazione conclusiva;
 - con nota prot. n. 759 in data 15 dicembre 2020, ns. prot. n. 8332, Valeco provvedeva alla trasmissione delle conclusioni della campagna di misure in parallelo;
 - con nota prot. n. 8714 in data 31 dicembre 2020, la scrivente Struttura provvedeva a richiedere il parere tecnico di ARPA in merito alle conclusioni della campagna di misure in parallelo;
 - con nota prot. n. 37 in data 4 gennaio 2021, ns. prot. n. 21, ARPA ha trasmesso il parere tecnico, che richiedeva integrazioni al gestore;
 - con nota prot. n. 558 in data 27 gennaio 2021, la scrivente Struttura richiedeva al Gestore integrazioni in merito alla relazione conclusiva inviata, specificando che il periodo di messa in esercizio si riteneva non concluso;
 - con nota prot. n. 230 in data 21 aprile 2021, ns. prot. n. 3069 in data 27 aprile 2021, Valeco provvedeva a trasmettere i risultati finali della sperimentazione, unitamente alle integrazioni richieste.
- Richiamato il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 25 giugno 2021, convocata con nota prot. n. 4379 in data 14 giugno 2021, inviato alle parti intervenute in data 06 agosto 2021, prot. N. 5837/TA che recita nelle conclusioni quanto segue: *“Su richiesta di ARPA VDA, si procede richiedendo al gestore Valeco S.p.A. chiarimento in merito a quanto riportato nella relazione conclusiva (pag. 22) in merito alle tempistiche di invio delle valutazioni richieste da ARPA VDA tra le metodiche analitiche previste dal provvedimento autorizzativo e quanto proposto dal gestore. Il gestore dichiara che era in attesa di una conferma da parte dell’Amministrazione sulla correttezza della modalità di proseguimento delle indagini: non essendo stato chiaro dalla relazione tale intendimento, si procede con il confermare tale modalità operativa, ovvero di procedere con il parallelo tra le metodiche effettuando 3 campioni separati in tre momenti distinti, analizzando i tre campioni ogni volta con entrambe le metodiche al fine di valutarne l’equivalenza in base al metodo proposto da ARPA VDA nella sua relazione acquisita al prot. n. 5753/TA del 26/08/2020. Il gestore conferma che un prelievo e successiva analisi è già stata effettuata e che procederà con gli altri due prelievi nel corso del mese di luglio: uno nella prima quindicina e uno nella seconda, in concomitanza dei prelievi delle caratterizzazioni quindicinali previste dal provvedimento. A tal proposito, il gestore conferma che le caratterizzazioni previste dal provvedimento, quindicinali e mensili, sono tuttora in fase di svolgimento. Si richiede al gestore di aggiornare la relazione presentata con i dati analitici raccolti fino al mese di luglio compreso e provvedere all’invio di tale aggiornamento entro la prima quindicina di agosto, al fine di poter concludere con le valutazioni relative alle indagini di messa in esercizio dell’impianto e procedere con la determinazione delle deroghe allo scarico, come previsto dal provvedimento autorizzativo, entro il mese di agosto.*
- In merito alle determinazioni analitiche, ARPA VDA pone l’attenzione sul fatto che nei certificati analitici il valore del LOQ (limite di quantificazione) risulta più alto del limite autorizzato per determinati metalli allo scarico. Si richiede al gestore di organizzare per le vie brevi un incontro tra il laboratorio incaricato e il personale del laboratorio di ARPA VDA al fine di chiarire le modalità di determinazione di tale valore. Il gestore prevede che tale incontro potrà essere organizzato entro la prima settimana di luglio. L’Amministrazione richiede di essere informata anche per le vie brevi dell’avvenuto chiarimento al fine di convocare un incontro tecnico di presa d’atto di quanto emerso dal chiarimento, al fine di permettere al gestore di inserire nell’aggiornamento della relazione conclusiva anche tale aspetto.*

Il gestore procede poi con l'illustrazione delle diverse fasi che hanno portato alla messa a punto dell'impianto, confermando che a partire dal mese di ottobre 2020 questo si può considerare in un regime stabile.

Il rappresentante del Sub-ATO Mont Emilius, Luca MAURI, afferma che in modo informale a carattere conoscitivo si è proceduto nel periodo di messa in esercizio ad effettuare delle analisi di verifica sul refluo in ingresso all'impianto di depurazione, così come al monitoraggio dei volumi scaricati: conferma che non sono mai stati rilevati valori preoccupanti o discordanti da quanto fosse previsto in autorizzazione. Al contempo, richiede al gestore di provvedere a dichiarare quello che si ritiene essere, per i diversi inquinanti, il valore medio annuo allo scarico e il valore di picco per la definizione dei rapporti contrattuali tra gli enti, con particolare riguardo per i parametri che saranno oggetto di deroga allo scarico in fognatura. I valori delle deroghe allo scarico per determinati parametri saranno valutati in base all'andamento storico dei dati allo scarico riscontrati dal gestore a partire dal mese di ottobre 2020, ovvero dall'inizio del periodo di stabilità gestionale dichiarato dal gestore medesimo. I parametri che potrebbero essere oggetto di deroga sono i seguenti: Alluminio, ferro e solfati. Si conferma che le deroghe verranno fissate a seguito dell'invio dell'aggiornamento della relazione conclusiva da parte del gestore che avverrà entro la prima quindicina di agosto: seguirà, possibilmente entro la fine di agosto, la convocazione della conferenza dei servizi di conferma delle deroghe e della conseguente messa a regime dell'impianto. Mauri conferma che i valori riscontrati allo scarico dell'impianto di pretrattamento del percolato risultano compatibili con la capacità di depurazione residua del depuratore consortile; allo stesso modo si conferma il volume proposto di 16000m³ annui allo scarico.

[...]La presente conferenza dei servizi si aggiornerà, in base a quanto esposto, entro il mese di agosto ovvero a seguito dell'invio da parte del gestore dell'aggiornamento della relazione conclusiva, comprensiva del confronto tra le metodiche analitiche richiesto da ARPA VDA”;

- richiamata la nota tecnica rilasciata da ARPA VDA in data del 21 luglio 2021 con nota prot. N. 9092, acquisito in medesima data al prot. N. 5389/TA inerente le risultanze dei contatti intercorsi con il laboratorio incaricato dal Gestore, in base a quanto condiviso nell'abito della conferenza dei servizi di cui al punto precedente, al fine di chiarire le modalità operative attuate per le analisi di caratterizzazione effettuate;
- richiamata la relazione tecnica inviata da Valeco S.p.A. in data 01 settembre 2021, prot. N. 401/2021, acquisita in data 03 settembre 2021 al prot. n. 6395/TA, inerente l'aggiornamento dei monitoraggi ambientali effettuati a seguito delle richieste espresse nella precedente seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 25 giugno 2021 citata precedentemente;
- richiamata la convocazione della conferenza dei servizi con nota prot. n. 6672/TA del 16 settembre 2021 per il giorno 28 settembre 2021 necessaria all'analisi dell'aggiornamento della relazione tecnica presentata dal Gestore richiamata al punto precedente;
- Richiamato il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 28 settembre 2021 inviato alle parti intervenute in data 11 novembre 2021, prot. n. 8004/TA che recita, tra il resto, quanto segue: “[...]Le analisi chimiche condotte per la verifica del rispetto dei valori limite allo scarico devono essere condotte da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018.

Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti allo scarico, devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme

internazionali (*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA*) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'autorità competente in materia di AIA e con l'ARPA.

Nei rapporti di prova, per ognuno dei parametri analizzati, devono sempre essere indicati:

- il metodo di analisi adottato
- il limite di quantificazione del metodo di analisi adottato
- l'incertezza di misura, la cui indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore al valore limite previsto
- le modalità di campionamento adottate (tempo di inizio e di fine campionamento e numero di incrementi).

I limiti di quantificazione dei metodi di analisi adottati devono risultare pari o inferiori ai rispettivi valori riportati nella tabella seguente.

<i>Parametro</i>	<i>Valore massimo del limite di quantificazione del metodo di analisi adottato (mg/l)</i>
<i>Solidi sospesi totali</i>	<i>200</i>
<i>BOD5</i>	<i>250</i>
<i>COD</i>	<i>500</i>
<i>Azoto ammoniacale (come NH₄)</i>	<i>30</i>
<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>0,6</i>
<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>30</i>
<i>Solfati (come SO₄)</i>	<i>1000</i>
<i>Cloruri</i>	<i>1200</i>
<i>Tensioattivi</i>	<i>4</i>
<i>Alluminio</i>	<i>2</i>
<i>Ferro</i>	<i>4</i>
<i>Arsenico</i>	<i>0,25</i>
<i>Boro</i>	<i>2</i>
<i>Cadmio</i>	<i>0,01</i>
<i>Cromo totale</i>	<i>2</i>
<i>Cromo VI</i>	<i>0,1</i>
<i>Manganese</i>	<i>2</i>
<i>Mercurio</i>	<i>0,0025</i>
<i>Nichel</i>	<i>2</i>
<i>Piombo</i>	<i>0,15</i>
<i>Rame</i>	<i>0,2</i>
<i>Selenio</i>	<i>0,015</i>
<i>Zinco</i>	<i>0,5</i>
<i>Fluoruri</i>	<i>6</i>
<i>Fosforo totale</i>	<i>5</i>

In base a quanto previsto dal provvedimento autorizzativo n. 888/2019, in merito alle deroghe che possono essere previste agli inquinanti allo scarico, l'ing. Mauri del sub-ATO precisa che:

- *l'autorizzazione di cui trattasi non è finalizzata ad autorizzare la Valeco a scaricare alluminio o altri composti inorganici in fognatura oltre i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, ma consente alla società Valeco S.p.A., gestore attuale dell'impianto, l'utilizzo di determinati reagenti, quali il solfato d'alluminio od il cloruro ferrico, necessari ad abbattere i metalli presenti nel percolato, riconoscendo la possibilità della loro presenza a seguito di eventuali sovradosaggi con conseguente scarico accidentale degli stessi in fognatura;*
- *il volume richiesto allo scarico unitamente ai valori di concentrazione degli inquinanti di natura biologica rilevati nel periodo di indagine sono compatibili con la capacità residua di abbattimento del depuratore a valle dell'impianto;*
- *gli inquinanti di natura inorganica presenti nel refluo verosimilmente per sovradosaggi dei reagenti, in questi due anni di messa a regime dell'impianto, non hanno mai creato problemi o disfunzioni al depuratore;*
- *sarà necessario richiedere il parere tecnico anche a Iseco S.p.A. quale gestore tecnico-operativo dell'impianto di depurazione, al fine di confermare quelle che saranno le deroghe allo scarico richieste.*

ARPA VDA propone che i limiti allo scarico per le sostanze oggetto di richiesta di deroga, vengano espressi in termini di flusso di massa (kg/giorno) anziché in concentrazione per garantire al gestore maggiore flessibilità gestionale oltre a rappresentare una maggior rappresentatività del funzionamento medio dell'impianto in caso di controllo ispettivo in quanto si prevedrebbe così un prelievo allo scarico di durata di 24 ore. Il tavolo concorda con la proposta di adottare dei limiti allo scarico per le sostanze citate esprimendoli in termini di flusso di massa. Valeco evidenzia, per quanto riguarda le caratteristiche dello scarico, che è di tipo discontinuo: il flusso di percolato in ingresso proveniente dalla vasca di omogeneizzazione e dalla cisterna esterna è variabile tra 1 e 3 m³/h mentre lo scarico della vasca del trattato è comandato automaticamente da un sensore di livello che aziona le pompe che hanno una portata complessiva variabile tra 10 e 15 m³/h; il gestore dell'impianto ha quindi la facoltà di gestire lo scarico manualmente. Allo stesso tempo specifica che lo scarico dell'impianto verso la vasca di accumulo del trattato è di tipo a gravità, mentre quello della vasca del trattato verso la fognatura è a pressione.”;

- vista la proposta della Conferenza dei servizi di esprimere i limiti allo scarico in termini di flusso di massa, anziché in concentrazione, e la conseguente richiesta al Gestore di provvedere all'invio della richiesta di autorizzazione dei limiti allo scarico espressi in tale modalità, si prevede l'aggiornamento della seduta a seguito delle integrazioni che saranno predisposte;
- richiamata la nota tecnica predisposta dal gestore Valeco S.p.A. a seguito della richiesta di cui al punto precedente inviata con nota prot. n. 454/2021 del 5 ottobre 2021, acquisita in medesima data al prot.n. 7096/TA;
- richiamata la convocazione della conferenza dei servizi con nota prot. n. 7267/TA del 12 ottobre 2021 per il giorno 21 ottobre 2021 necessaria all'analisi dell'aggiornamento della relazione tecnica presentata dal Gestore richiamata al punto precedente;
- richiamata la nota inviata dal sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta prot. n. 1910 del 21 ottobre 2021, acquisita in medesima data al prot. n. 7493/TA con la quale si provvede all'invio del parere tecnico rilasciato da ISECO S.p.A., il quale viene acquisito nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al punto precedente, rilasciato in qualità di gestore tecnico-

operativo dell'impianto di depurazione posto a valle dell'impianto di pretrattamento del percolato oggetto del presente procedimento;

- Richiamato il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 28 settembre 2021 inviato alle parti intervenute in data 11 novembre 2021, prot. n. 8004/TA che recita nelle conclusioni quanto segue: *“La conferenza odierna acquisisce, dandone lettura, il parere tecnico rilasciato da ISECO S.p.A. inviato tramite Sub-ATO, di cui di seguito si riportano le principali osservazioni e deduzioni. Tale parere è stato acquisito in data 21/10/2021 al prot. n. 7493/TA. Nel parere tecnico citato si rammenta che l'impianto di depurazione finale attua sul refluo i seguenti trattamenti: pretrattamento meccanico, primario di sedimentazione, secondario di tipo biologico a massa sospesa e un terziario biologico di nitrificazione, denitrificazione e defosfatazione; in base a queste tipologie di abbattimento, si ritengono ammissibili deroghe allo scarico in fognatura sui parametri solidi sospesi totali, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico e nitroso. Per i restanti inquinanti allo scarico, eventuali altre deroghe dovranno essere valutate dall'Autorità preposta sulla base della complessiva analisi ambientale. Si ritiene, comunque, tecnicamente ammissibile il rilascio di modeste deroghe allo scarico per quei parametri che potrebbero essere presenti in via straordinaria allo scarico quale conseguenza di possibili sovradosaggi dei prodotti chimici utilizzati per il pretrattamento di chiariflocculazione del refluo al fine di assicurare la massima riduzione della concentrazione di parametri potenzialmente pericolosi. Si specifica che nel corso delle due annualità di monitoraggio della qualità dello scarico su corpo idrico superficiale non si sono riscontrati superamenti dei limiti autorizzati.*

Il Sub-ATO condivide i contenuti del parere Iseco.

Di seguito si riporta la tabella dei limiti allo scarico proposti dal gestore Valeco come inviata con nota prot. n. 454/2021 del 05/10/2021, acquisite in medesima data al prot. n. 7096/TA. I valori sono calcolati a partire dalle concentrazioni medie dei singoli parametri rilevate nel periodo settembre 2020-luglio 2021, moltiplicate per il volume medio giornaliero, ipotizzando il trattamento del massimo volume annuo nei 350 giorni previsti per il funzionamento dell'impianto stesso.

<i>Parametro</i>	<i>U. M. [mg/l – kg/g]</i>	<i>Valore limite allo scarico</i>
<i>pH</i>	<i>---</i>	<i>5,5 – 9,5</i>
<i>Solidi sospesi totali</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤45</i>
<i>BOD5</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤33</i>
<i>COD</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤115</i>
<i>Azoto ammoniacale (come NH₄)</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤102</i>
<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤0,05</i>
<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤0,07</i>
<i>Solfati (come SO₄)</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤287</i>
<i>Cloruri</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤112</i>
<i>Tensioattivi totali (come somma di anionici, ionici, cationici)</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤0,45</i>
<i>Alluminio</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤0,36</i>
<i>Ferro</i>	<i>kg/giorno</i>	<i>≤0,07</i>
<i>Arsenico</i>	<i>mg/l</i>	<i>≤0,5</i>

Boro	mg/l	≤4
Cadmio	mg/l	≤0,02
Cromo totale	mg/l	≤4
Cromo VI	mg/l	≤0,2
Manganese	mg/l	≤4
Mercurio	mg/l	≤0,005
Nichel	mg/l	≤4
Piombo	mg/l	≤0,3
Rame	mg/l	≤0,4
Selenio	mg/l	≤0,03
Zinco	mg/l	≤1
Fluoruri	mg/l	≤12
Fosforo totale	mg/l	≤10
Idrocarburi totali	mg/l	≤10

Tenendo conto che la durata del prelievo allo scarico non è prevedibile a priori essendo lo scarico di tipo discontinuo e la quantità reflua scaricata variabile in base all'operatività effettiva dell'impianto e alle modalità gestionali, per la verifica dei limiti allo scarico da parte dell'autorità di controllo, ARPA VDA propone che ogni singolo controllo fiscale comprenda un periodo di osservazione di almeno n. 5 giornate consecutive, ognuna delle quali comprendenti le seguenti attività:

- prelievo di un campione rappresentativo del refluo scaricato nell'arco delle 24 ore, modulando il campionamento in maniera opportuna in relazione ai tempi di attivazione dello scarico, indicati dal Gestore di volta in volta;
- per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in flusso di massa (kg/ora): confronto del valore limite con il valore di emissione calcolato come prodotto del valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l) e del volume complessivo di refluo scaricato nell'arco delle 24 ore (m³/giorno);
- per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in concentrazione (mg/l): confronto del valore limite con il valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l).

A tale proposito ARPA VDA propone di inserire il vincolo di attivazione dello scarico una sola volta al giorno nella fascia oraria 9-17 al fine di garantire la possibilità di effettuazione di tale controllo. Quanto proposto da ARPA viene accettato dalla Conferenza dei Servizi.

L'autocontrollo periodico a carico del gestore, avente periodicità mensile, dovrà essere svolto nell'arco delle 24 ore nelle modalità previste di seguito:

- prelievo di un campione rappresentativo del refluo scaricato nell'arco delle 24 ore;
- per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in flusso di massa (kg/ora): confronto del valore limite con il valore di emissione calcolato come prodotto del valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l) e del volume complessivo di refluo scaricato nell'arco delle 24 ore (m³/giorno);
- per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in concentrazione (mg/l): confronto del valore limite con il valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l).

Gli esiti di tali autocontrolli dovranno essere inseriti nel Piano di monitoraggio e controllo, ovvero nella relazione annuale prevista in ambito AIA.

Valutato che la gestione dell'impianto sarà in capo al gestore Valeco S.p.A. fino al 31/12/2021, si stabilisce quanto di seguito:

- l'attuale gestore Valeco S.p.A. dovrà provvedere a proseguire i monitoraggi come finora eseguiti, fino al 31/12/2021, inserendo gli esiti di tali attività nella relazione annuale prevista dall'autorizzazione in essere;*
- l'impianto si riterrà a regime a far data del 01/01/2022;*
- il gestore EnVal s.r.l. dovrà predisporre un punto di prelievo fiscale derivando il refluo scaricato dalla condotta posta a valle della vasca di scarico del percolato trattato, in base a quanto concordato nella presente seduta. Presso tale punto dovranno essere effettuati sia gli autocontrolli che le verifiche a carico dell'ente di controllo. Si richiede al Gestore di inviare comunicazione della realizzazione del punto di prelievo entro il 31/12/2021, predisposto in base a quanto previsto finora.*
- l'autocontrollo di messa a regime dovrà essere effettuato entro il 31/01/2022 da parte del nuovo gestore EnVal s.r.l.: tale autocontrollo di messa a regime dovrà essere inviato agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti e agli enti di controllo entro due settimane dalla ricezione dei certificati analitici. L'autocontrollo di messa a regime dovrà essere svolto su 5 giornate consecutive, come previsto per la verifica a carico dell'ente di controllo; per ogni giornata di campionamento dovrà essere effettuata una analisi sul campione prelevato al punto di scarico e verificato il rispetto dei limiti della tabella di cui al presente verbale. Nel caso in cui, nei 5 giorni consecutivi di prelievo previsti, lo scarico non venga attivato in una o più giornate, il gestore deve provvedere a darne immediata e tempestiva comunicazione all'autorità competente adducendo adeguate motivazioni.*

Successivamente alla messa a regime dell'impianto, ovvero a partire dal 01/02/2022, il gestore dovrà provvedere ad effettuare gli autocontrolli con cadenza mensile, da effettuarsi su una giornata sola, anziché cinque previste esclusivamente per le verifiche di messa a regime.

La conferenza dei servizi richiede la predisposizione dell'invio in continuo alle autorità di controllo dei dati orari di portata volumetrica dello scarico; si richiede ai gestori presenti di provvedere alla verifica della fattibilità tecnica al fine di ottemperare a tale invio; ARPA VDA si dichiara disponibile a un incontro tecnico per condividere le modalità operative di attuazione della richiesta. Tale invio si ritiene necessario sia per la verifica dei limiti espressi in flusso di massa, sia per un monitoraggio in continuo della reale attività dello scarico medesimo.

Al fine di poter predisporre l'attività di controllo ispettivo dell'impianto e uniformarne la gestione nel tempo, la Conferenza dei Servizi concorda che lo scarico, avente caratteristiche discontinue, venga sempre attivato esclusivamente una volta nella fascia oraria 09-17. Eventuali casi di necessità di scarico dell'impianto in fasce orarie diverse, o più volte nella fascia oraria prevista, dovranno essere preventivamente comunicate all'autorità competente e agli enti di controlli mediante comunicazione ad una mailing list condivisa, fornendo una descrizione tecnica delle cause che hanno portato a tale necessità che dovrà comunque avere carattere di straordinarietà.”;

- ritenuto, visti gli esiti della conferenza dei servizi come espressi nel verbale di cui al punto precedente, di definire i limiti allo scarico dell'impianto di pretrattamento del percolato come riportati nel verbale citato, unitamente alla definizione al 1° gennaio 2022 della data di messa a regime dell'impianto medesimo, da cui decorreranno le adempienze previste nell'ambito della conferenza dei servizi in merito ai monitoraggi a carico del Gestore EnVal s.r.l. e degli enti di controllo;*
- ritenuto, come riportato nel verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 21 ottobre 2021, di prevedere, a seguito di un congruo periodo di gestione dell'impianto da parte del*

nuovo gestore EnVal s.r.l., al fine di adeguare i limiti previsti e i monitoraggi all'evolversi della realtà del centro regionale di trattamento rifiuti di Brissogne, un aggiornamento del documento autorizzativo, richiedendo al Gestore di effettuare valutazioni tecnico-gestionali atte a fornire una migliore conoscenza del funzionamento dell'impianto in riferimento al contesto del Centro medesimo. Si propone che tale periodo abbia durata 12 mesi a partire dal passaggio di gestione dell'impianto al gestore EnVal s.r.l.;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27/03/2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;
- 2) di prendere atto, ai sensi del titolo III-bis, art. 29-nonies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e in base a quanto previsto dall'articolato del P.D. 888/2019, degli esiti dei monitoraggi di messa in esercizio dell'impianto di pretrattamento del percolato nel Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di Brissogne al fine di definire i limiti allo scarico e le modalità di monitoraggio del medesimo;
- 3) di stabilire che i limiti allo scarico dell'impianto di pretrattamento del percolato di discarica sono riportati nella tabella seguente:

Parametro	U. M. [mg/l – kg/g]	Valore limite allo scarico
pH	---	5,5 – 9,5
Solidi sospesi totali	kg/giorno	≤45
BOD5	kg/giorno	≤33
COD	kg/giorno	≤115
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	kg/giorno	≤102
Azoto nitroso (come N)	kg/giorno	≤0,05
Azoto nitrico (come N)	kg/giorno	≤0,07

Solfati (come SO ₄)	kg/giorno	≤287
Cloruri	kg/giorno	≤112
Tensioattivi totali (come somma di anionici, ionici, cationici)	kg/giorno	≤0,45
Alluminio	kg/giorno	≤0,36
Ferro	kg/giorno	≤0,07
Arsenico	mg/l	≤0,5
Boro	mg/l	≤4
Cadmio	mg/l	≤0,02
Cromo totale	mg/l	≤4
Cromo VI	mg/l	≤0,2
Manganese	mg/l	≤4
Mercurio	mg/l	≤0,005
Nichel	mg/l	≤4
Piombo	mg/l	≤0,3
Rame	mg/l	≤0,4
Selenio	mg/l	≤0,03
Zinco	mg/l	≤1
Fluoruri	mg/l	≤12
Fosforo totale	mg/l	≤10
Idrocarburi totali	mg/l	≤10

- 4) di stabilire che l'impianto si riterrà a regime a partire dal 1° gennaio 2022;
- 5) di stabilire che le misure di autocontrollo di messa a regime allo scarico dovranno essere effettuati in un periodo di osservazione di almeno n. 5 giornate consecutive, ognuna delle quali comprendenti le seguenti attività:
- prelievo di un campione rappresentativo del refluo scaricato nell'arco delle 24 ore, modulando il campionamento in maniera opportuna in relazione ai tempi di attivazione dello scarico;
 - per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in flusso di massa (kg/ora): confronto del valore limite con il valore di emissione calcolato come prodotto del valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l) e del volume complessivo di refluo scaricato nell'arco delle 24 ore (m³/giorno);
 - per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in concentrazione (mg/l): confronto del valore limite con il valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l).
 - per ogni giornata di campionamento dovrà essere effettuata una analisi sul campione prelevato al punto di scarico e verificato il rispetto dei limiti della tabella di cui al precedente punto 3). Nel caso in cui, nei 5 giorni consecutivi di prelievo previsti, lo scarico non venga attivato in una o più giornate, il gestore deve provvedere a darne immediata e tempestiva comunicazione all'autorità competente adducendo adeguate motivazioni;
- 6) di stabilire che gli esiti delle misure di autocontrollo di cui al precedente punto dovranno essere inviate agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, così come al Comune territorialmente competente e agli enti di controllo entro due settimane dall'invio degli esiti da

parte del laboratorio incaricato delle analisi. I risultati degli esiti dovranno essere commentati tecnicamente in apposita relazione di accompagnamento;

- 7) di stabilire che a partire dal 1° gennaio 2022, il Gestore debba attivare lo scarico dell'impianto esclusivamente una volta sola al giorno, ovvero in un'unica soluzione, nella fascia oraria 9-17 al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti allo scarico da parte degli enti di controllo. In casi straordinari di necessità di attivazione dello scarico con modalità differenti dovrà essere inviata preventiva comunicazione agli enti regionali competenti in materia di AIA, rifiuti, agli enti di controllo e al gestore del depuratore posto a valle, adducendo idonee motivazioni;
- 8) di stabilire che, successivamente alla messa a regime, le misure di autocontrollo allo scarico dovranno essere condotte con frequenza mensile, con le seguenti modalità:
 - prelievo di un campione rappresentativo del refluo scaricato nell'arco temporale definito al precedente punto 7;
 - per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in flusso di massa (kg/ora): confronto del valore limite con il valore di emissione calcolato come prodotto del valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l) e del volume complessivo di refluo scaricato nell'arco delle 24 ore (m³/giorno);
 - per i parametri per i quali è previsto un limite allo scarico in concentrazione (mg/l): confronto del valore limite con il valore di concentrazione rilevato mediante analisi chimica del campione di refluo prelevato (in mg/l);
- 9) di stabilire che gli esiti delle misure di autocontrollo di cui al punto precedente dovranno essere inseriti, unitamente ai certificati analitici, in apposita sezione della relazione annuale prevista dal provvedimento autorizzativo P.D. 4030/2019. Al contempo, il Gestore EnVal s.r.l. dovrà provvedere ad aggiornare il documento di definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo annuale;
- 10) di stabilire che le verifiche a carico dell'ente di controllo dovranno essere effettuate nelle modalità attuate per le misure di autocontrollo in fase di messa a regime e che la frequenza di controllo a tale punto di scarico dovrà essere annuale;
- 11) di stabilire che il gestore EnVal s.r.l. dovrà provvedere alla predisposizione di un pozzetto ispettivo sulla linea di scarico dell'impianto, in base a quanto previsto nel corso della Conferenza dei Servizi di cui in premessa e riportato nel verbale della medesima. Si richiede al Gestore di inviare comunicazione dell'avvenuta realizzazione del pozzetto ispettivo agli enti regionali competenti in materia di AIA, rifiuti e agli enti di controllo. Tale pozzetto ispettivo dovrà essere utilizzato per qualsivoglia tipologia di controllo a partire dal 1° gennaio 2022;
- 12) di stabilire che le analisi chimiche condotte per la verifica del rispetto dei valori limite allo scarico devono essere effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018. Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e analisi delle concentrazioni di inquinanti allo scarico, devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora le norme EN non siano disponibili ai laboratori che effettuano le determinazioni analitiche, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'autorità competente in materia di AIA e con l'ARPA. Nei rapporti di prova, per ognuno dei parametri analizzati, devono sempre essere indicati:
 - il metodo di analisi adottato;
 - il limite di quantificazione del metodo di analisi adottato;

- l'incertezza di misura, la cui indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il valore misurato risultasse superiore al valore limite previsto;
- le modalità di campionamento adottate (tempo di inizio e di fine campionamento e numero di incrementi).

I limiti di quantificazione dei metodi di analisi adottati devono risultare pari o inferiori ai rispettivi valori riportati nella tabella seguente.

Parametro	Valore massimo del limite di quantificazione del metodo di analisi adottato (mg/l)
Solidi sospesi totali	200
BOD5	250
COD	500
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30
Azoto nitroso (come N)	0,6
Azoto nitrico (come N)	30
Solfati (come SO ₄)	1000
Cloruri	1200
Tensioattivi	4
Alluminio	2
Ferro	4
Arsenico	0,25
Boro	2
Cadmio	0,01
Cromo totale	2
Cromo VI	0,1
Manganese	2
Mercurio	0,0025
Nichel	2
Piombo	0,15
Rame	0,2
Selenio	0,015
Zinco	0,5
Fluoruri	6
Fosforo totale	5
Idrocarburi totali	5

- 13) di stabilire che in caso di superamento dei parametri allo scarico, il Gestore, a seguito della ricezione della comunicazione da parte del laboratorio incaricato degli esiti anche provvisori delle analisi chimiche, debba interrompere immediatamente lo scarico e inviare comunicazione entro 24 ore agli enti regionali competenti in materia di AIA, rifiuti, agli enti di controllo e al gestore del depuratore posto a valle in merito all'esito delle analisi e alle misure tecnico-

gestionali che intende porre in atto per ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto unitamente ai tempi previsti per l'attuazione;

- 14) di stabilire che il Gestore provveda ad inviare in modo automatizzato agli enti di controllo i valori orari di portata volumetrica dello scarico, nelle modalità tecniche che verranno definite da appositi incontri tecnici;
- 15) di stabilire che il volume massimo scaricabile dall'impianto di pretrattamento del percolato di discarica verso la fognatura ammonti a 16000m³ annui;
- 16) di stabilire che il gestore Valeco S.p.A. dovrà provvedere ai monitoraggi previsti dal P.D. 888/2019 fino al 31/12/2021 rendicontando i risultati ottenuti all'interno della relazione annuale prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo a suo carico;
- 17) di prevedere che, al fine di adeguare i limiti previsti e i monitoraggi all'evolversi della realtà del centro regionale di trattamento rifiuti di Brissogne, il gestore EnVal s.r.l. effettui valutazioni tecnico-gestionali atte a fornire una migliore conoscenza del funzionamento dell'impianto in riferimento al contesto del Centro medesimo. Si propone che tali valutazioni vengano effettuate nell'arco dei primi 12 mesi di gestione dell'impianto, ovvero nel corso dell'anno 2022. Al termine del periodo di monitoraggio si richiede al gestore di inviare agli enti regionali competenti in materia di AIA, rifiuti e agli enti di controllo apposita relazione tecnica le cui risultanze saranno oggetto di condivisione nell'ambito di un pertinente tavolo tecnico organizzato a tale scopo;
- 18) di stabilire che la presente autorizzazione riveste carattere tecnico-ambientale, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, titolo III-bis, parte II, fatte salve le valutazioni economiche in capo alla S.O. Economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive;
- 19) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società Enval s.r.l., alla società Valeco S.p.A., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 20) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 19/11/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO